



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 40 del 24/11/2021.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventiquattro** del mese di **Novembre** alle ore **19:00**, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, sono stati convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione ordinaria, seduta pubblica.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
PEDRINI ALESSANDRO	P		PEDRANZINI ROMANO		A
CANCLINI FILIPPO GIACOMO MARIA GIOSUE'	P		COLTURI GABRIELLA		A
ZAMPATTI SANDRO	P		SCARAMELLINI OTTAVIO		A
DONAGRANDE VALENTINA		A	CANCLINI PASQUALE		A
RAINERI RONNI	P		PEDRINI SIMONE	P	
RODIGARI UGO	P		PEDRANA SERGIO	P	
NAZZARI PATRIZIA	P				

Presenti: 8 - Assenti: 5

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE **Cesare Pedranzini**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO **Alessandro Pedrini**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce la trattazione del presente punto all'ordine del giorno e illustra la proposta deliberativa in oggetto;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che al comma 792 e ss, articolo 1, ha modificato la disciplina della riscossione coattiva delle entrate comunali introducendo fra l'altro l'accertamento esecutivo;

Considerato che a seguito della modifica normativa occorre procedere all'adozione del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali considerato che la legge 160/2019 ha innovato la disciplina in precedenza vigente;

Dato atto che il comma 792, articolo 1, della legge 160/2019 sancisce che le nuove disposizioni vengano applicate sull'attività di riscossione relativa agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che disciplina in generale la potestà regolamentare dei Comuni;

Dato atto che per gli effetti dell'articolo 15 bis del Dl nr 34 del 30/04/2019 convertito dalla legge nr 58 del 30/06/2019, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Le delibere e i regolamenti acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Esaminato l'allegato schema di Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali;

Tenuto conto che il regolamento entrerà in vigore il 01/01/2022, come previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli sul profilo tecnico e contabile;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di approvare il Regolamento per la disciplina della riscossione coattiva delle entrate comunali che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2022.



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

3) Di trasmettere la presente deliberazione e copia del regolamento approvato come previsto dall'articolo 15 bis del Dl nr 34 del 30/04/2019 convertito dalla legge nr 58 del 30/06/2019.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Alessandro Pedrini

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cesare Pedranzini

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VALDISOTTO
Provincia di Sondrio

**REGOLAMENTO PER LA
RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con deliberazione consiliare n. ___ del 24.11.2021



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

INDICE

Articolo 1 – Oggetto.....	Pag. 3
Articolo 2 - Recupero bonario.....	Pag. 3
Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario.....	Pag. 3
Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale.....	Pag. 4
Articolo 5 - Riscossione coattiva.....	Pag. 5
Articolo 6 - Interessi moratori.....	Pag. 6
Articolo 7 - Costi di elaborazione e notifica.....	Pag. 7
Articolo 8 – Rateizzazione.....	Pag. 7
Articolo 9 - Procedure per crediti inesigibili.....	Pag. 8
Articolo 10 - Ingiunzioni di pagamento.....	Pag. 10
Articolo 11 - Disposizioni transitorie e finali.....	Pag. 10



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina delle attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai **commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160**.
3. La riscossione coattiva delle **contravvenzioni stradali** di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente, anche tramite affidamenti di segmenti di attività o servizi di supporto a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali, che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento, si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 2 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a **quindici giorni** per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine prescrizioneale.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario

1. **Gli avvisi di accertamento** relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i **termini decadenziali**



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere **l'intimazione ad adempiere**, entro il **termine di presentazione del ricorso**, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono **titolo esecutivo** idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale o atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, viene notificato di prassi, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, **entro sessanta giorni dalla notifica**, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

Articolo 5 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
2. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
3. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
4. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi del comma 792, lettera d), art.1, della legge n. 160 del 2019.
5. In ossequio ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa non saranno attivate procedure esecutive e cautelari per somme inferiori a **30,00 euro**. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superano cumulativamente l'importo di cui sopra.
6. I soggetti legittimati alla riscossione forzata delle entrate possono essere:
 - a) in forma diretta il Comune di Valdisotto;
 - b) l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio ai sensi delle disposizioni di cui D.L 193/2016 e s.m.i. (Agenzia delle Entrate-Riscossione);
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
7. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale, individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata tra quelli di cui al comma precedente, in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi e atti di programmazione determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali, ivi compreso l'avvalersi di eventuali Servizi di supporto alla riscossione diretta, secondo le modalità consentite dalle gare ad evidenza pubblica, a rilevanza regionale e nazionale, cui il Comune può aderire secondo la normativa vigente. Nel caso gli atti di indirizzo prevedano l'affidamento della riscossione forzata di più tipologie di entrate ad uno stesso soggetto, l'individuazione del soggetto legittimato può essere effettuata dalla Giunta Comunale, per esigenze di semplificazione e di



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

maggior coordinamento.

8. La riscossione coattiva si articola attraverso le seguenti fasi:
- a) **fase di accertamento esecutivo/ingiunzione fiscale**, avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione fiscale. Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, in qualità di Funzionario responsabile del procedimento amministrativo della riscossione, sottoscrive gli avvisi di accertamento esecutivi o le ingiunzioni fiscali relativi alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali. La firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita con l'indicazione a stampa, ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 549/95 per le entrate tributarie, e dell'articolo 3 del d.lgs. n. 39/93 per le altre entrate, previa validazione da parte del Funzionario responsabile del tributo, o del Responsabile dell'entrata patrimoniale delle singole liste di carico o "multilista".
 - b) **fase "intermedia", per avvisi di accertamento/ingiunzioni fiscali di importo fino a 10.000 euro**, per tali atti, dopo che gli stessi sono divenuti titoli esecutivi, prima di attivare una procedura cautelare ed esecutiva, al fine di snellire le procedure di recupero, verrà inviato al debitore un sollecito di pagamento tramite posta raccomandata semplice o posta elettronica, precisando che, in caso di mancato pagamento entro 30 giorni delle somme dovute, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive come da norma di legge. Per eventuali solleciti di pagamento di importo superiore a 10.000,00 euro, la spedizione dovrà avvenire di norma con raccomandata A/R. La firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita con l'indicazione a stampa, ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 549/95 per le entrate tributarie, e dell'articolo 3 del d.lgs. n. 39/93 per le altre entrate.
 - c) **fase cautelare ed esecutiva**: è la fase in cui, dopo la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione fiscale ed il relativo mancato pagamento, si intraprende l'attività istruttoria delle posizioni debitorie e si avviano le procedure cautelari e/o esecutive per il recupero del credito. Tutti gli atti di questa fase, rientrano nella competenza del Funzionario responsabile del procedimento amministrativo della riscossione, nominato ai sensi dell'art. 1 c. 793 della L. 160/2019. La firma autografa del Funzionario responsabile del procedimento amministrativo della riscossione può essere sostituita con l'indicazione a stampa, ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 549/95 per le entrate tributarie, e dell'articolo 3 del d.lgs. n. 39/93 per le altre entrate, previa validazione del Funzionario responsabile del tributo o del Responsabile dell'entrata patrimoniale delle singole liste di carico.

Articolo 6 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

alla data del pagamento, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale, e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

a) una quota denominata “*oneri di riscossione a carico del debitore*”, pari:

a.1) al **3 per cento** delle somme dovute, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro,

a.2) ovvero pari al **6 per cento** delle somme dovute, in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata “*spese di notifica ed esecutive*”, comprendente il costo della notifica degli atti, e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 8 -Rateizzazione

1. Il Comune, su richiesta del debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per le somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivo ed ingiunzioni fiscali, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. E' facoltà del Comune, ai fini della verifica della situazione di difficoltà economica richiedere, anche a campione, l'ultimo estratto conto disponibile riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, copia dell'estratto conto riferito al momento di presentazione dell'istanza relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito e, per le imprese, dell'ultimo bilancio approvato.

2. **I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione**, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di persone fisiche e persone giuridiche sono i seguenti:

- sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche la rateizzazione è concessa per importi superiori ad euro 100,00;

La rateizzazione, **con cadenza mensile**, viene concessa applicando il saggio di



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

interesse pari a quello legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.

La rateizzazione è concessa dal Funzionario responsabile del tributo o dell' entrata patrimoniale, secondo il seguente schema:

- fino a euro 100,00 - nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00 - fino a 4 rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 - da 5 fino a 12 rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 - da 13 fino a 24 rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 - da 25 fino a 36 rate mensili;
- oltre euro 20.000,01 - da 37 fino a 72 rate mensili,

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione, è possibile determinare scadenze di versamento diverse da quella mensile.

In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata, ai sensi del comma 798, art. 1, della L.160/2019, per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo settantadue rate mensili.

Articolo 9 - Procedure per crediti inesigibili

1. Sono da considerarsi cause di inesigibilità dei crediti anche ai fini dell'eventuale discarico, in via esemplificativa le seguenti ragioni :

- Insolvenza permanente in seguito alle azioni di recupero credito concluse con esito negativo, appartiene a questa categoria l'insieme delle posizioni per le quali, pur essendo state intraprese le azioni di riscossione trascorsi 120 giorni dalla notifica dell'ultimo documento, risulta verificato il perdurante inadempimento, totale o parziale, del debitore;
- Improcedibilità per assenza di beni da aggredire, appartiene a questa categoria l'insieme delle posizioni dove non risultino soddisfatte, per impossibilità di procedere ulteriormente con attività cautelari e/o esecutive in quanto, interrogate le banche dati a disposizione, non sono stati individuati beni utilmente aggredibili;
- Irreperibilità del Debitore, l'irreperibilità del debitore interverrà dopo aver eseguito attività di certificazione anagrafica ed interrogazioni delle banche dati disponibili. Rientrano in tale categoria altresì:



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

- i decessi sopravvenuti, nel caso non sia stato possibile individuare gli eredi,
 - la cessazione/cancellazione dell'attività di impresa, fatta salva l'individuazione dei legali rappresentanti per le società di persone, o la necessità di rivolgere la pretesa verso i soci, ai sensi della normativa vigente ed in particolare del codice civile;
 - Procedure concorsuali o assimilabili in corso: le partite insolute, per le quali è stato rilevato l'avvio di una procedura concorsuale, o di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, verranno dichiarate provvisoriamente inesigibili. Inoltre, con delibera di Giunta Comunale, possono essere individuati ulteriori crediti relativi a società per cui sono in corso procedure di liquidazione della società o accordi di ristrutturazione dei debiti, che il Comune può decidere di cedere o di conferire, nei modi previsti dalla legge, a società partecipate o ad altri soggetti, nell'ipotesi di presumibile bassa probabilità di recupero effettivo derivante dalle possibili procedure esecutive e/o di prevalente interesse pubblico a non procedere con ulteriori tentativi di azioni esecutive o cautelari;
 - Antieconomicità dell'azione cautelare ed esecutiva: rientrano nella fattispecie le partite rimaste insolute che, per qualunque ragione e previa valutazione anche delle prospettive reali di recupero, presentino sproporzione evidente tra i costi della procedura di riscossione ed il valore del credito.
2. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive o atti formali di discarico.
3. Tale debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e determinerà l'avvio di procedure cautelari e/o esecutive, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, al raggiungimento delle soglie minime di cui al precedente comma 2, salva prescrizione di legge.
4. Il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo della riscossione provvede a comunicare al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune l'elenco dei crediti per cui si sono verificate le cause di inesigibilità individuate al primo comma del presente articolo, affinché i relativi crediti inesigibili siano eliminati dalle scritture contabili ai sensi dei principi contabili vigenti. La ricognizione è da effettuarsi sia in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari, sia in sede di riaccertamento ordinario dei residui.
5. Per i crediti inesigibili, formalizzati ai sensi dei commi precedenti tranne quelli prescritti, il Comune si riserva, se previsto in atti programmatici e di indirizzo di Consiglio e Giunta Comunale, e nel rispetto delle normative vigenti in materia, di procedere a cessioni in blocco a soggetti abilitati al recupero crediti di comprovata affidabilità individuati sulla base di apposita gara, oppure a singoli conferimenti diretti a capitale sociale di società partecipate del Comune, nel caso di prevalente interesse pubblico a detti specifici conferimenti. In questi casi, come pure nel caso di successive



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

riscossioni di crediti dichiarati provvisoriamente inesigibili per procedure concorsuali in corso, si procederà all'eventuale reiscrizione in bilancio delle sole somme effettivamente esigibili con dette procedure.

Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi della L. 160/2019 art. 1 comma 804.

Articolo 11- Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Il presente Regolamento si applica in quanto compatibile anche all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia fino ad un eventuale apposita diversa regolamentazione da parte degli organi della stessa.
3. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
4. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento prevalgono in caso di contrasto con disposizioni incompatibili contenute in altri regolamenti, salvo esplicita deroga.
5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma I, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE

NOTE:

Valdisotto, li 18/11/2021

IL RESPONSABILE

Marta Boscacci

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE

NOTE:

Valdisotto, li 18/11/2021

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Marta Boscacci

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 24/11/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 22/12/2021 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Valdisotto, li 22/12/2021

**IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA E
AFFARI GENERALI
Marta Boscacci**

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)